

Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione Civile, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, sciogliendo la riserva del 22/02/2004, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 359/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, vertente tra

████████████████████, nato a Napoli in data 11/09/2002, residente in Napoli alla Via ██████ n. 13, C.F. ████████████████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Aria, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Napoli, al Corso Novara 43.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, E COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e presso la stessa per legge domiciliato in Napoli, alla Via Diaz 11.

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede.

INTERVENTORE EX LEGE

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istante ████████████████████, di cittadinanza algerina, nato a Napoli in data 11/09/2002, ha adito questa Sezione Specializzata al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/1992.



Il Ministero dell'Interno e il Sindaco del Comune di Napoli, quale Ufficiale dello Stato Civile, si sono costituiti in giudizio chiedendo respingersi il ricorso poiché l'Ufficio di Stato Civile, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, aveva eseguito la comunicazione per l'esercizio del diritto in esame e la richiesta era stata presentata dal ricorrente in modo tardivo.

Il PM, con nota depositata in data in 25/07/2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

La controversia è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/02/2024.

Così sintetizzato lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente affermare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di merito sul punto, poiché "le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al Ministero dell'Interno - degli atti concernenti la cittadinanza italiana" (così, sent. Tribunale di Milano, Sez. I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012; in questo senso anche Trib. Brescia, Sez. spec., 10 novembre 2018 n. 3039). D'altra parte, la Suprema Corte, anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, ha confermato che in taluni casi il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo, con atti che, in quanto posti in essere come organo dello Stato, sono riferibili a questo e non al Comune, in particolare in tutti i casi in cui esercita i suoi poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 136/1994, (Cass. Civ., Sez. I, n. 7210/2009; Cass. Civ., Sez. III, n. 1519/2004; Cass. Civ., Sez. I, n. 1599/2000).

Nel merito, il ricorso è fondato.

La legge n. 91 del 1992, art. 4 comma 2 stabilisce che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".



Onde evitare le ripercussioni negative di errori dei genitori o dell'ufficiale dell'anagrafe a danno del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, è intervenuto nuovamente il legislatore che con il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, volto alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" ha previsto espressamente che: "1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data".

Nel caso di specie, i convenuti costituendosi in giudizio hanno eccepito che, contrariamente a quanto dedotto dall'istante nel ricorso introduttivo, tale comunicazione era stata trasmessa al richiedente, presso la sua residenza anagrafica con nota protocollata in data 09/03/2020, con conseguente tardività della istanza presentata dal richiedente trascorso il diciannovesimo anni di età.

Tuttavia, va osservato che parte resistente si è limitata a depositare solo un estratto della distinta amministrativa dell'elenco delle lettere trasmesse in quella occasione – tra le quali una di essere a Chafai Mohamed Amine, nato in data 11/09/2002 e residente in Napoli, alla Via Sebeto 13, SC. E - senza tuttavia documentare sia il contenuto della nota in esame (mai prodotta da parte resistente) sia l'effettivo invio della comunicazione in esame per "posta prioritaria".

La prova di tale comunicazione, pertanto, non può ritenersi offerta e la istanza in esame di acquisizione della cittadinanza italiana va ritenuta ammissibile.



Nel merito, il ricorrente ha dimostrato di essere nato l'11/09/2002 in Italia, e per la precisione a Napoli (cfr. estratto per riassunto degli atti di nascita) e di aver risieduto effettivamente in Italia attraverso una serie di elementi documentali.

In particolare, si è sottoposto nel 2003 alle vaccinazioni previste dal SSN (come estratto da registro vaccinazioni della A.S.L. Napoli 1)

Ha, inoltre frequentato le scuole in Italia dal 2005 al 2017 come da prodotta certificazione scolastica.

Nel 2000, ha frequentato il corso per aspiranti pizzaioli "Finché c'è Pizza... c'è Speranza!", a cura dell'Associazione Scugnizzi.

Tale documentazione forniscono tranquillizzante dimostrazione dell'effettiva residenza dell'istante in territorio italiano senza soluzione di continuità, come peraltro non contestato da parte resistente.

A nulla rileva, poi, che la residenza anagrafica sia stata stabilita solo nel 2011 perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica (così Cassazione civile sez. I, 17/05/2017, n.12380).

D'altronde, come già sottolineato in precedenza, anche il PM ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

Nulla va disposto per spese processuali, essendosi la parte vittoriosa in lite avvalsa del gratuito patrocinio.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nato a Napoli in data 11/09/2002 ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 91/1992;
- b) ordina, ai sensi dell'art. 24 d.p.r. n. 396/2000, la trascrizione del presente provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di Giugliano in Campana;
- c) nulla sulle spese processuali.

Si comunichi.

Napoli, 05/04/2024

Il giudice

Dott. Mario Suriano



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

XIII sezione civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei  
cittadini dell'Unione Europea*

N.R.G. 359-1\2023

Il giudice

Letta l'istanza di correzione di errore materiale depositata da parte ricorrente in data  
08/04/2024;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento stante la sussistenza del denunciato errore  
materiale;

p.q.m.

dispone la correzione dell'errore materiale, nel senso che laddove al capo b) del  
dispositivo dell'ordinanza resa del 05/04/2024 è scritto “ordina, ai sensi dell’art. 24 d.p.r.  
n. 396/2000, la trascrizione del presente provvedimento nei registri dello stato civile del  
Comune di Giugliano in Campania” deve leggersi e intendersi “ordina, ai sensi dell’art. 24  
d.p.r. n. 396/2000, la trascrizione del presente provvedimento nei registri dello stato  
civile del Comune di Napoli”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, 20/05/2024.

Il giudice

Dott. Mario Suriano

